

COMUNE DI BUGUGGIATE

Provincia di Varese
Servizio Affari Generali



REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE D'INTERVENTI E PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2005 esecutiva in data 17/04/2005;
- Depositato per dieci giorni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale, dal 28/04/2005;
- Diventato esecutivo in data 09/05/2005.
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2007 esecutiva in data 11/03/2007. Deposito per dieci giorni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale, dal 15/03/2007. Modifiche entrate in vigore dal 26/03/2007.

INDICE

CAPO I – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Obiettivi dei servizi socio-assistenziali
- Art. 3 – Compartecipazione al costo dei servizi
- Art. 4 – Prestazioni, servizi ed interventi
- Art. 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi
- Art. 6 – Tutela diritti dei cittadini
- Art. 7 – Definizione e composizione del nucleo familiare
- Art. 8 – I parenti tenuti agli alimenti
- Art. 9 – Criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate (ISEE)
- Art. 10 – Interventi a carico dell'Ente

CAPO II - TIPOLOGIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI

- Art. 11 – Asilo nido o strutture per minori da zero a tre anni
- Art. 12 - Contributi a favore di minori per servizi scolastici
- Art. 13 – Servizio educativo ed assistenza
- Art. 14 - Affidamento Familiare
- Art. 15 - Centri Socio Educativi – Centri Diurni – Servizi Formazione all'autonomiaArt. 16 - Centri residenziali per disabili
- Art. 17 - Inserimento lavorativo protetto
- Art. 18 – Assistenza Domiciliare
- Art. 19 a) Integrazione retta per anziani in strutture residenziali
- Art. 20 – Integrazione retta per anziani in strutture protette diurne

Art. 21 - Interventi straordinari di natura economica

CAP. III – PRASSI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 22 – L’istruttoria della domanda

Art. 23 – La dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E.)

Art. 24 – Assistenza nella compilazione

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

Art. 26 – I controlli

Art. 27 – Le competenze

Art. 28 – Applicazione e decorrenza

Allegati:

Allegato 1 - Definizione e composizione nucleo familiare

Allegato 2 - Determinazione dell'indicatore della situazione economica Equivalente

Allegato 3 – Tabelle economiche

CAPO I – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHÉ PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione e di fruizione delle prestazioni e dei servizi alla persona, che il Comune di **BUGUGGIATE** istituisce nell’ambito delle proprie competenze, in materia di assistenza sociale, in conformità alle norme dello Statuto Comunale, nonché ai principi della Costituzione e dei principi espressamente inderogabili dettati dalle disposizioni di leggi nazionali e regionali, vigenti in materia.

Il Comune di **BUGUGGIATE** nell’esercizio delle suddette funzioni e attraverso l’applicazione del presente Regolamento, persegue l’obiettivo primario di prevenire e ridurre situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

I procedimenti volti all’individuazione dei soggetti aventi diritto di fruire dei servizi contemplati nel presente Regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell’attività amministrativa, con ricorso all’istituto dell’autocertificazione, dell’acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente Regolamento, avvengono nell’osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

Art. 2 – Obiettivi dei servizi socio – assistenziali

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l’assetto ai servizi socio–assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione di tali servizi nell’intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell’ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e comunità locale;
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento a coloro che si trovano a rischio di emarginazione;
- Vigilare sulla condizione minorile;
- Promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita, prevedendo dove indispensabile, un idoneo inserimento in strutture protette;
- Sostenere e promuovere l’integrazione socio – culturale di soggetti provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari, secondo le disposizioni normative vigenti;

Art. 3 - Compartecipazione al costo dei servizi.

Come da prescrizioni legislative vigenti, il Comune richiede la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali erogati.

La regolamentazione di tale rapporto finanziario risponde alla necessità di individuare una metodologia gestionale che contemperi sia le esigenze dell'ente per la copertura dei costi e dei servizi, sia quelle dell'utenza in relazione ai diversi bisogni e alle diverse condizioni finanziarie familiari.

Sono state pertanto determinate diverse fasce reddituali per ciascuna prestazione, servizio o intervento, corrispondenti a differenti percentuali di partecipazione economica.

Nell'esercizio della libertà di scelta del servizio, qualora l'utente intenda avvalersi di una struttura o prestazione non convenzionata, l'intervento comunale sarà rapportato alla tariffa massima applicata al costo di pari servizio convenzionato.

S'intende in tal modo assicurare a famiglie di diversa composizione la stessa capacità di consumo, intesa come possibilità di procurare a ciascun componente la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

a - Il costo dei servizi

Il costo dei servizi cui è tenuta a partecipare l'utenza, non necessariamente coincide con il costo gestionale. A tale proposito l'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, adeguerà le tariffe corrispondenti a ciascun servizio. Per tariffa s'intende il costo stabilito dall'Amministrazione come spesa per l'utenza.

Art. 4 – Prestazioni, servizi ed interventi

Il Comune di **BUGUGGIATE** allo scopo di favorire il superamento di condizioni di disagio economico che compromettono l'integrazione sociale dell'individuo, può attivare e offrire servizi, a gestione diretta o convenzionata, anche a domanda individuale, non destinati alla generalità dei cittadini alcuni dei quali soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente (d'ora in poi I.S.E.E.) ai sensi di legge, come specificato nella descrizione dei singoli servizi. Tali servizi sono di seguito elencati:

- Integrazione alle spese di frequenza Asili Nido o strutture per minori;
- Contributi a favore di minori per spese scolastiche;
- Servizio educatore o Assistenza a Minori;
- Contributi per affidi familiari;
- Integrazione alle spese di frequenza presso Centri Socio-Educativi/Centri residenziali/Centri diurni/Servizi Formazione all'Autonomia;
- Inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- Integrazione della retta di ricovero per anziani in strutture protette/Centri diurni;
- Interventi straordinari di natura economica;
- Servizio di assistenza domiciliare;
- Telesoccorso e Telessistenza

Oltre agli interventi sopra indicati, possono essere attuati servizi in base a specifiche leggi di settore. Qualora fossero istituiti, l'I.S.E.E. è applicabile anche ad altri servizi sociali, quali:

-
- Soggiorni Climatici;
- Trasporto anziani o persone in difficoltà presso le strutture sanitarie;
- Pasti a domicilio;

La valutazione delle domande e la definizione dell'eventuale contributo dovrà tener conto dell'accesso del dichiarante a contributi erogati da Stato, Regione, Comune per la medesima finalità.

In sede di valutazione delle domande l'Amministrazione Comunale si riserva di:

- indirizzare il richiedente all'utilizzo di benefici previsti da leggi nazionali e regionali;
- integrare eventuali contributi, previsti da tali leggi;
- rifiutare l'intervento richiesto motivandolo.

Art. 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

I servizi socio – assistenziali oggetto del presente Regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di **BUGUGGIATE** ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o emarginazione.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

Ai soggetti non residenti che presentino richiesta per usufruire di un servizio non sarà applicata alcuna riduzione al costo del servizio stesso.

Art. 6 – Tutela dei diritti dei cittadini

L'Amministrazione Comunale garantisce alla generalità dei soggetti, i seguenti interventi diretti ad assicurare la concreta fruizione dei diritti:

- informazione sui diritti in rapporto ai servizi e alle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi stessi, sulle condizioni, sui requisiti e sulle procedure per accedervi nel pieno rispetto della libertà e della dignità personale nonché dell'uguaglianza sociale;
- espressione del consenso informato e consapevole sulle proposte di interventi da attuarsi nei propri confronti e/o nei confronti del nucleo familiare di convivenza, per le prestazioni e i servizi che ne presuppongono il coinvolgimento;
- controllo sulla gestione dei servizi e sulla erogazione delle prestazioni nonché le forme di partecipazione attraverso le quali esercitarlo;
- riservatezza e diritto alla privacy;
- formulazione di osservazioni e opposizioni ai Responsabili di Area, con ottenimento di motivata risposta entro i termini di legge.

Art. 7 – Definizione e composizione del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza risultante alla data di presentazione della domanda di prestazione sociale.

Per individuare la composizione del nucleo si rimanda alla normativa vigente.

Art. 8 - I parenti tenuti agli alimenti

Il Comune non si sostituisce alle persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Il servizio sociale ha facoltà di affiancare e sostenere l'interessato coinvolgendo i soggetti individuati nell'art. 433 del Codice Civile , anche mediante delega o procura o intervento del Giudice Tutelare

Art. 9 – Criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate (ISEE)

Il D.lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, hanno individuato un criterio di unificazione della valutazione della situazione economica del soggetto richiedente la prestazione.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare risultante alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al presente Regolamento.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza individuata dal D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni. (Allegato 2).

Qualora la situazione economica venisse a modificarsi significativamente, la stessa sarà valutata dalla Giunta Comunale con criteri straordinari.

Art. 10 – Interventi a carico dell'Ente

Gli interventi a carico dell'Ente sono i seguenti:

- inserimento in strutture residenziali rivolte a minori a seguito di decreto del Tribunale dei Minori;
- affidi familiari;
- borse lavoro e tirocini lavoro;

CAPO II - TIPOLOGIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI

Art. 11- Asilo Nido o strutture per minori da zero a tre anni

a. Modalità di accesso e fruizione

Gli Asili Nido o strutture per minori da 1 a 3 anni, sono servizi educativi diurni che accolgono minori della suddetta fascia di età.

L'Amministrazione Comunale interviene a sostegno dei nuclei familiari in cui vi sia la necessità di inserire i minori presso tali strutture.

b. Partecipazione al costo dei servizi

Nel caso in cui sia prevista la sottoscrizione di apposita convenzione, il comune si fa carico delle spese di frequenza e richiede alla famiglia la partecipazione al costo del servizio per l'inserimento del minore.

L'entità dei contributi o, in caso di convenzione la partecipazione al costo del servizio, è determinata in base delle fasce di reddito ISEE, come da tabella allegata.

Si specifica che il contributo per le strutture non convenzionate verrà calcolato sull'entità dell'importo massimo della retta di quelle proprie o convenzionate

La Giunta Comunale, su proposta dell'Assistente Sociale, si riserva la facoltà d'intervenire su situazioni particolarmente problematiche, senza richiedere all'utenza la partecipazione al costo del servizio.

Art. 12- Contributi a favore di minori per servizi scolastici

A fronte di richiesta individuale, da ripresentare ogni anno, per usufruire di esenzioni parziali o totali dal pagamento dei seguenti Servizi (fatte salve eventuali convenzioni in essere con Enti Privati che gestiscono il Servizio):

- Asilo Nido Comunale (retta di frequenza, retta prescuola e retta doposcuola)
- Scuola dell'Infanzia (retta di frequenza, retta prescuola e retta doposcuola);
- Scuola Primaria (retta prescuola e retta doposcuola)
- Scuolabus (Scuola dell'Infanzia-, ScuolaPrimaria);
- Mensa Asilo Nido Comunale, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado (buono pasto);

Sono esclusi dall'esenzione:

- Iscrizione alla Scuola dell'Infanzia;
- Quota frequenza mese di luglio Scuola dell'Infanzia;

L'Amministrazione Comunale copre parzialmente o totalmente la spesa in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare in base ai criteri stabiliti nel prospetto allegato al presente Regolamento. Si specifica che in caso di frequenza in strutture fuori Comune il contributo per i

servizi suddetti verrà calcolato sull'entità dell'importo massimo di quelli previsti per le strutture comunali.

Sulla base di una eventuale proposta dell' Assistente Sociale, la Giunta Comunale, si riserva la facoltà di intervenire su situazioni particolarmente problematiche, senza richiedere all'utenza la partecipazione al costo del Servizio.

Art. 13- Servizio educativo e assistenza

Il Servizio Educativo e Assistenza ha l'obiettivo di intervenire a sostegno di minori a rischio di emarginazione sociale, portatori di disabilità o adulti in condizioni di particolare fragilità. L'intervento viene avviato sulla base di un progetto redatto dall'Assistente Sociale del Comune e/o del servizio specialistico che segue la situazione, in accordo e collaborazione con la famiglia dell'utente.

Art. 14- Affidamento familiare

a. Definizione

Così come previsto dalle disposizioni legislative si ribadisce il diritto del minore di vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia. A tale scopo saranno attuati tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo e assistenziale nell'interesse del minore. Per i minori che si trovino temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà, di crescita civile e sociale della comunità.

b. Modalità di accesso

A titolo di riconoscimento per il servizio svolto e a parziale rimborso delle spese sostenute, l'Amministrazione Comunale eroga un contributo economico a famiglie o singoli che accolgano minori il cui nucleo familiare sia residente nel Comune di **BUGUGGIATE** come da tabella in allegato.

Al fronte di spese straordinarie, per esempio spese sanitarie comprovate dal medico di base, l'Amministrazione Comunale valuta la possibilità di erogare ulteriori contributi.

In caso di affidamento a parenti entro il IV grado, o comunque affidamento consensuale, l'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di erogare il contributo su richiesta dell'affidatario e sulla base delle condizioni economiche dell'affidatario stesso e del proprio nucleo familiare. Nel caso in cui la famiglia di origine del minore superi il reddito indicato nella fascia più elevata della tabella relativa ai contributi per le spese scolastiche allegata al presente Regolamento, l'Amministrazione valuta l'opportunità di richiedere la partecipazione al costo sostenuto per l'affido.

Art. 15 - Centri Socio Educativi – Centri Diurni – Servizi Formazione all'Autonomia

a. Modalità di accesso e fruizione

I Centri Socio Educativi , i Centri Diurni e i Servizi Formazione all'Autonomia, sono servizi che accolgono giornalmente i portatori di disabilità psico-fisica con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari.

L'inserimento avviene di concerto fra le famiglie e il servizio sociale comunale, affiancati dai Servizi Specialistici.

b. Partecipazione al costo del servizio

Nel caso in cui è prevista la sottoscrizione di apposita convenzione, il Comune si fa carico delle spese di frequenza e richiede alla famiglia la partecipazione al costo del servizio per l'inserimento del soggetto disabile. Nel caso in cui il cittadino corrisponda la retta direttamente alla struttura o si faccia carico direttamente di spese relative alla frequenza (mensa, trasporto ecc..) il Comune, sulla base del costo complessivo sostenuto eroga al cittadino un contributo economico in base criteri stabiliti nel prospetto allegato al presente Regolamento.

Art. 16 - Centri Residenziali per Disabili

a. Definizione

Per integrazione della retta di ricovero della persona disabile in struttura residenziale, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di persone che necessitino di un inserimento in strutture residenziali. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui il disabile, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'inserimento nella struttura. La Giunta Comunale, vista la relazione dell'Assistente Sociale che confermi la necessità dell'intervento per la tutela della persona disabile, valuterà la misura dell'intervento, tenendo conto dell'esistenza di parenti così come disposto dall'art. 433 del Codice Civile.

b. Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, la persona disabile o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica riferita al nucleo familiare del disabile ed ai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 17 - Inserimento Lavorativo Protetto

a. Definizione

Per inserimento lavorativo protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente lavorativo di persona svantaggiata. Il Servizio Sociale del Comune segue la persona inserita sulla base di un progetto realizzato da un servizio specialistico con spesa a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti non disabili, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e la salvaguardia della dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disagio.

b. Destinatari

L'inserimento protetto in ambiente lavorativo è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico.

Per tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano seguiti dal servizio sociale del Comune, il progetto verrà valutato a secondo delle caratteristiche specifiche delle singole situazioni.

c. Modalità di attuazione

Il servizio sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere sostenuti nell'inserimento in una esperienza lavorativa ed elabora un progetto anche in collaborazione con il Servizio Specialistico di riferimento.

Sulla base del progetto che individua la cooperativa sociale o altro ambiente lavorativo per l'inserimento occupazionale dei soggetti svantaggiati, l'Amministrazione Comunale stipula apposita convenzione se necessaria.

Gli strumenti a disposizione che si caratterizzano in modo differente secondo l'obiettivo sono:

- **Tirocinio lavorativo:** è uno strumento di mediazione lavorativa che permette alle persone di acquisire le abilità di base. Rappresenta un primo momento di valutazione/osservazione, non necessariamente finalizzato all'inserimento lavorativo o all'assunzione, cui può seguire un periodo di Borsa Lavoro oppure l'individuazione per la persona, di percorsi e progetti diversi e quindi l'invio ad altri servizi.
- **Borsa Lavoro:** è uno strumento che consente l'avvio di un percorso lavorativo con la finalità dell'assunzione. Può essere attivata come periodo successivo ad un'esperienza di Tirocinio Lavorativo o per persone che non necessitano di periodi lunghi di valutazione/osservazione.
- **Inserimento Sociale:** è uno strumento che consente l'integrazione in ambiti lavorativi con finalità occupazionali, non vincolato ad un percorso lavorativo.

d. Oneri

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile contro terzi, nonché ad erogare una borsa lavoro, un tirocinio lavorativo, un tirocinio per inserimento sociale in ambito lavorativo come da tabella allegata. Tale cifra può essere versata direttamente al tirocinante oppure tramite la cooperativa sociale o alla ditta eventualmente convenzionata.

Art. 18 - Assistenza Domiciliare

a. Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura e l'igiene della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il Servizio Sociale collabora con i familiari, laddove esistenti, alla valutazione dei bisogni della persona, alla ricerca di personale professionalmente qualificato a svolgere tali compiti, attuazione di monitoraggio del servizio offerto e si offre come mediatore della contrattazione economica tra le parti.

b. Partecipazione al costo dei servizio

Sulla base del progetto educativo redatto dall'Assistente Sociale, verranno applicati i criteri stabiliti nel prospetto allegato al presente Regolamento.

Art. 19 Integrazione retta per anziani in strutture residenziali

a. Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura residenziale, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che necessitano di un inserimento in strutture residenziali. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'inserimento nella struttura. La Giunta Comunale, vista la relazione dell'Assistente Sociale che confermi la necessità dell'intervento per la tutela dell'anziano, valuterà la misura dell'intervento, tenendo conto dell'esistenza di parenti così come disposto dall'art. 433 del Codice Civile.

b. Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica riferita al nucleo familiare dell'anziano ed ai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 20 - Integrazione retta per anziani in strutture protette diurne

a. Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta diurna, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che necessitano di un inserimento in strutture protette diurne. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'inserimento nella struttura. La Giunta Comunale, vista la relazione dell'Assistente Sociale che confermi la necessità dell'intervento per la tutela dell'anziano,

valuterà la misura dell'intervento, tenendo conto dell'esistenza di parenti così come disposto dall'art. 433 del Codice Civile.

b. Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica riferita al nucleo familiare dell'anziano ed ai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 21 - Interventi straordinari di natura economica

Sono erogabili contributi economici per bisogni straordinari, non prevedibili tra quelli cui si fa riferimento nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, sulla base di una relazione sociale comprovante il bisogno, valuterà l'eventuale intervento in relazione alle peculiarità del caso.

CAPO III – PRASSI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 22– L'istruttoria della domanda

L'istanza per accedere alle prestazioni e ai servizi oggetto del presente Regolamento va redatta su appositi moduli rilasciati dal Servizio Sociale Comunale. Qualora si richieda una prestazione agevolata, l'istanza va corredata dalla dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, ai sensi di legge.

In caso di soggetti non possibilizzati o incapaci di presentare la domanda, il servizio sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato.

Il Comune ha facoltà di richiedere o di acquisire d'ufficio ove consentito ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Nel caso di una comprovata variazione intervenuta nella situazione economica del richiedente, il servizio, dietro motivata segnalazione dell'ufficio competente, ricalcola la collocazione del nucleo familiare nella fascia contributiva corrispondente in base alla situazione in stato d'essere, ai sensi di legge.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di non veridicità dell'autodichiarazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione degli eventuali controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali in materia, l'Amministrazione Comunale si comporterà come segue:

- qualora trattasi di dichiarazione non veritiera comportante agevolazioni non dovute, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista per quel servizio, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.
- qualora trattasi di dichiarazione non veritiera comportante possibilità di maggiori agevolazioni, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa

ricalcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di concessione del servizio.

La domanda di accesso alle forme di prestazione agevolata previste nel presente Regolamento è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale che avrà cura di informare il richiedente circa l'accoglimento o il respingimento della domanda.

Art. 23– La dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E.)

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all'ufficio competente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, a norma di legge, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

I documenti per la redazione della dichiarazione sostitutiva (I.S.E.E.) sono presentati ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede INPS competente per territorio, ovvero direttamente all'amministrazione pubblica per la quale è richiesta la prestazione.

La dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E) ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS, mediante procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.

La dichiarazione sostitutiva unica va redatta conformemente al modello previsto dalla legge.

Art. 24– Assistenza nella compilazione

Per l'assistenza nella compilazione delle dichiarazioni per l'I.S.E.E. il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni dotati di specifica professionalità.

La Giunta Comunale ed i Responsabili di Area, ciascuno per le proprie competenze, adotteranno tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni ISEE, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (C.A.F., ordini professionali, associazioni).

Art. 25-Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale Comunale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, nel pieno rispetto della legge applicando le disposizioni minime sulle misure di sicurezza.

È ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 26– I controlli

Il Comune potrà effettuare controlli attraverso scambi di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni (Uffici Finanziari ecc.).

Art. 27– Le competenze

Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile di Area, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti regolanti il servizio stesso, secondo quanto previsto dall'art. 10 e successivi.

Per le funzioni di controllo di cui al precedente articolo del presente Regolamento, il Responsabile di Area potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.

Art. 28- Applicazione e decorrenza

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Comune successivamente alla data di sua esecutività.

Allegato n.1

Definizione e composizione del nucleo familiare

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 del D.lgs 130/00 e dell'art. 1 del DPCM 242/01, i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 444 del C.C.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del C.C.;
- b) quando la diversa residenza è considerata a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 C.P.C.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 C.C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art.3 della L n. 898/70 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 DPR n. 223 del 30.05.1989, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 109/98 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta dall'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

Allegato 2

Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF (Allegato1).

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando il reddito e il patrimonio : $ISE = ISR + 20\% ISP$

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della L. n.104/92 o di invalidità superiore al 66%
- Maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e d'impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{Parametro scala di equivalenza}}$$

1) L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) è determinato sommando:

- Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi alle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del C.C., svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva non ha percepito alcun reddito, in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dagli enti erogatori, ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.
- I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
- I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato di seguito.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €. 5.164,57.=, in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva

unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere determinate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:

- a) depositi e conti correnti postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) Titoli di stato, obbligazioni certificati di deposito e di credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla precedente lettera a);
- c) azioni di quote o di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla precedente lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo e di premi complessivamente versati a tale ultima data; ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e);

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche soggetti appartenenti a nuclei familiare diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 c.6 del D. lgs 109/98 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

2) L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) è determinato dalla somma dei seguenti valori:

a) Patrimonio immobiliare

Il valore dei fabbricati e terreni edificabili agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente della dichiarazione sostitutiva indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di €. 51.645,69.=.

Ai fini dell'applicazione di tale detrazione:

- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
- se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di almeno uno di essi, la detrazione si applica, , all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
- se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di almeno uno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

b) Patrimonio mobiliare

Come indicato nell'Art.3 commi 2,3,4 del DPCM 221/99, con successive modifiche dell'art.3 DPCM 242/01 ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere determinate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:

- depositi e conti correnti postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- titoli di stato, obbligazioni certificati di deposito e di credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla precedente lettera a);
- azioni di quote o di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla precedente lettera a);
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del D.lgs n. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo e di premi complessivamente versati a tale ultima data; ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 c.6 del D.lgs 109/98, con successive modifiche, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Si detrae da tale valore fino a concorrenza, una franchigia pari a €. 15.493,71.=. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui al punto 1) del presente articolo.

I valori patrimoniali di cui al punto 2) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Tali valori indicati concorrono all'individuazione dell'ISE nella misura del 20%.

Allegato 3

TABELLE ECONOMICHE

Asili Nido o strutture per minori da 0 a 3 anni (convenzionata)

Fascia ISEE	Quota a carico Comune	Quota a carico dell'Utente
Fino a € 4.000	90%	10%
Da € 4.000 a € 6.000	80%	20%
Da € 6.001 a € 8.000	60%	40%
Da € 8.001 a € 10.000	40%	60%
Da € 10.001 a € 12.000	20%	80%
Da 12.001 e oltre	0%	100%

Asili Nido o strutture per minori da 0 a 3 anni (non convenzionata)

Fascia ISEE	Quota a carico Comune	Quota a carico dell'Utente
Da € 4.000 a € 6.000	50%	50%
Da € 6.001 a € 8.000	30%	70%
Da € 8.001 a € 10.000	20%	80%
Da € 10.001 a € 12.000	10%	90%
Da 12.001 e oltre	0%	100%

Esenzioni Servizi Scolastici

(retta asilo nido comunale e scuola dell'infanzia - buoni pasto asilo nido comunale, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado - scuolabus scuola dell'infanzia e scuola primaria - prescuola e doposcuola asilo nido comunale, scuola dell'infanzia, scuola primaria)

Fascia ISEE	Quota a carico Comune	Quota a carico dell'Utente
Da € 0 a € 4.500	100%	esente
Da € 4.501 a € 6.000	80%	20%
Da € 6.001 a € 7.000	60%	40%
Da € 7.001 a € 9.000	40%	60%
Da € 9.001 a € 11.500	20%	80%
Da € 11.501 e oltre	0%	100%

Affido familiare

Contributo Comunale	
n° 1 minore	n° 2 minori
€. 235,00	€. 360,00

Il contributo può essere aumentato del 30% se il minore è portatore di disabilità.

Centri socio educativi – centri diurni – servizi formazione all'autonomia

Fascia ISEE	Quota a carico Comune	Quota a carico dell'Utente
Fino a €. 7.000	80%	20%
Da €. 7.001 a 9500	60%	40%
Da €. 9.501 a €. 11.500	40%	60%
Da €. 11.501 e oltre	20%	80% (*)

(*) fino al raggiungimento di una quota di partecipazione massima, pari all'importo della pensione di invalidità civile + l'assegno di accompagnamento. La quota eccedente sarà assunta a carico del Comune.

Inserimenti lavorativi protetti

Contributo Comunale		
Borsa lavoro	Tirocinio lavorativo	Inserimento sociale
€. 260,00	€. 180,00	MAX. €. 150,00

Tali importi possono essere modificati in rapporto alle giornate ed al numero delle ore di impegno settimanale.

Servizio Assistenza Domiciliare

Fascia ISEE	Quota a carico dell'Utente			
	Tariffa massima stabilita: €. 6.20 all'ora			
			Titolari di Assegno di accompagnamento	
Fino a €. 7.000	20%	€.1.24	40%	€.2.48
Da €. 7001 a €. 9.500	40%	€.2.48	60%	€.3.72
Da €. 9.501 a €. 11.500	60%	€.3.72	80%	€.4.96
Da €. 11.501 a €. 13.500	80%	€.4.96	100%	€. 6.20
Oltre €. 13.501	100%	€. 6.20	100%	€. 6.20

Telesoccorso e Teleassistenza

Fascia ISEE	Quota a carico Comune	Quota a carico dell'Utente
Fino a €. 7.000	80%	20%
Da €. 7.001 a 9500	60%	40%
Da €. 9.501 a €. 11.500	40%	60%
Da €. 11.501 a €. 13.500	20%	80%
Oltre €. 13.501	0%	100%